

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

**7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste
e marina mercantile)**

e

10^a (Lavoro)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

Presidenza

del Vice Presidente della 7^a Commissione

AVEZZANO COMES

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Natali ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il riordinamento della GESCAL e per un programma triennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (980);

« Norme per l'attuazione di un programma di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica » (981).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei due disegni di legge.

Dopo un breve chiarimento del senatore Andò, relatore sul disegno di legge n. 981 (egli precisa che gli stanziamenti predispo-

sti dal Governo a favore dell'edilizia popolare raggiungono complessivamente la cifra di 1585 miliardi), prende la parola il senatore Crollalanza.

L'oratore osserva innanzitutto che i due disegni di legge, pur recando profonde innovazioni in materia di edilizia sovvenzionata, non appaiono idonei, a suo avviso, a creare gli strumenti opportuni per risolvere in modo radicale il grave problema dell'insufficienza di abitazioni popolari.

Dopo aver espresso il proprio compiacimento per il proposito, manifestato dal Governo, di far procedere congiuntamente le realizzazioni degli alloggi e delle opere di urbanizzazione, il senatore Crollalanza esprime numerose critiche nei confronti del sistema di finanziamento, ritenendo che il congegno prescelto si rivelerà di difficile attuazione, per cui gran parte degli stanziamenti andranno ad incrementare i residui passivi. Egli esprime quindi il dubbio che gli enti locali non siano in condizioni di sostenere gli oneri ad essi demandati e formula l'auspicio che sia richiamata in vigore la legge n. 640, che pone a totale carico dello Stato la realizzazione di abitazioni per i ceti meno abbienti. A conclusione del suo intervento, il senatore Crollalanza espone alcune considerazioni particolari a proposito delle case dei dipendenti della Finsider, riservandosi di ampliare in Assemblea i concetti esposti nel corso dell'intervento.

Interviene quindi il senatore Maderchi, il quale esprime anzitutto la propria soddisfazione per il fatto che il Governo, sotto la pressione delle masse operaie, culminata nello sciopero del 19 novembre 1969, si sia deciso finalmente a prendere concrete iniziative a favore dell'edilizia popolare. Analizzando i due disegni di legge, l'oratore rileva che, di fronte ad alcuni punti positivi, quali lo snellimento delle procedure e le disposizioni sulle opere di urbanizzazione, permangono notevoli lacune ed imperfezioni, determinate soprattutto dalla mancanza di unicità di indirizzo nella politica della casa. In proposito il senatore Maderchi afferma che occorre superare la concezione che tende a considerare le case come un bene d'investimento, per arrivare a vedere l'alloggio popolare come un bene primario e irrinunciabile nella vita del lavoratore.

Il senatore Maderchi si sofferma quindi a criticare il sistema di finanziamento, che ritiene inadeguato sia per l'insufficienza dei fondi, sia per il modo come gli stanziamenti verranno utilizzati: in particolare, egli esprime il disappunto per il fatto che gli interventi siano ancora demandati ad istituti, l'IACP e l'INCIS, che — a suo giudizio — hanno offerto indubbie prove di incapacità e di incompetenza nella realizzazione delle case per i lavoratori.

A conclusione del suo intervento, il senatore Maderchi ribadisce l'esigenza di un cambiamento di indirizzi, che porti ad una nuova politica della casa, da realizzare mediante l'intervento diretto delle regioni, delle provincie e dei comuni; auspica infine la possibilità di contatti sia con la Commissione lavori pubblici della Camera, per conoscere le iniziative avviate dall'altro ramo del Parlamento in materia di riforma della legge n. 167, sia con le organizzazioni sindacali, in modo da avere cognizione diretta del pensiero dei lavoratori in ordine ai problemi della casa.

Il senatore Tansini osserva preliminarmente che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile provvedere con decreto-legge agli interventi più urgenti ed indifferibili, in modo da lasciare al Parlamento tutto il tempo necessario per approfondire l'argomento della

casa sulla base di un'accurata rilevazione dei dati del complesso problema e, soprattutto, di un censimento delle abitazioni improprie. Poichè tuttavia la Commissione ha manifestato il proprio orientamento favorevole all'immediata discussione dei disegni di legge nn. 980 e 981, il senatore Tansini dichiara il proprio moderato apprezzamento nei confronti dei due provvedimenti, riservandosi di intervenire in Assemblea per formulare proposte migliorative.

Il senatore Bonazzi dissente dalle affermazioni del relatore Andò, secondo cui il problema della casa sarebbe stato sempre presente ai governi sin qui succedutisi, rilevando che una statistica degli interventi pubblici in favore dell'edilizia popolare pone l'Italia all'ultimo posto rispetto ai Paesi europei.

Per quanto concerne i due disegni di legge in esame, l'oratore rileva che l'insufficienza dei medesimi è ammessa implicitamente dagli stessi Ministri proponenti, i quali, nelle relazioni preliminari, parlano appunto di soluzioni provvisorie. Il senatore Bonazzi esprime invece la propria contrarietà nei riguardi di interventi parziali, che rischiano di riprodurre nel settore in esame gli stessi inconvenienti già lamentati in campo urbanistico a causa del susseguirsi di leggi cosiddette ponte.

Passando quindi ad un'analisi dei due disegni di legge, l'oratore afferma che mentre appaiono limitate le innovazioni positive, permangono aspetti, di carattere fondamentale, che suscitano molteplici perplessità; in particolare, egli dubita che possano essere rispettati i tempi previsti per la realizzazione degli alloggi e delle correlative opere di urbanizzazione e teme che le riforme strutturali previste per la GESCAL possano determinare pericolosi dualismi (ad esempio tra consiglio di amministrazione e comitato esecutivo), tali da pregiudicare l'efficienza della gestione.

Infine, dopo aver espresso il convincimento che la Cassa depositi e prestiti non sarà in condizioni di assolvere ai gravosi oneri ad essa imposti per il finanziamento dell'edilizia popolare, il senatore Bonazzi si dichiara pienamente favorevole alla proposta del

relatore Andò in merito ad un'indagine conoscitiva sulla situazione della casa.

Il seguito dell'esame dei due disegni di legge è quindi rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,30.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Baldini e per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

«Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica Amministrazione nella regione Molise» (1036), d'iniziativa dei deputati Sedati ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Tesauro riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul provvedimento, proponendo di chiederne al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Bisori rileva che — se anche questo disegno di legge verrà approvato, come già avvenne per quello su Pordenone — si costituirà inevitabilmente un nuovo precedente in favore dell'istituzione di nuove provincie. Ricorda, fra i casi cui particolarmente bisognerà prestare attenzione a quel fine, il caso di Prato: tale caso è al primo posto fra quelli da affrontare, data l'importanza demografica ed economica della città di Prato e del suo territorio, nonchè per la carenza dei servizi che le occorrono e che non le vengono assicurati perchè assurdamente vengono attuati nelle sole città capoluogo di provincia. Annuncia che presenterà

prontamente un disegno di legge per l'istituzione della provincia di Prato.

Dopo un breve intervento del senatore Treu, il quale auspica che sia possibile prendere in considerazione anche l'istituzione, ormai non più procrastinabile, di altre provincie, prende la parola il senatore Murmura, che esprime il suo rammarico per il mancato inserimento nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione delle proposte di istituzione di nuove provincie — come quella di Vibo Valentia — da tempo presentate; afferma che è indispensabile una valutazione globale del problema, che tenga comparativamente conto delle diverse istanze e propone che tutte le proposte di istituzione di nuove provincie siano esaminate congiuntamente.

Dal canto suo il senatore Bartolomei, pur dichiarando che nella fattispecie voterà in favore del disegno di legge, ribadisce il proprio punto di vista — ripetutamente manifestato in precedenti occasioni — secondo il quale appare inopportuna, e anzi dannosa, una proliferazione degli enti locali nell'imminenza del nuovo ordinamento regionale.

Infine dopo che il Presidente, relatore, ha sottolineato i motivi di urgenza che hanno ispirato i proponenti del disegno di legge, il senatore Murmura precisa ulteriormente i motivi della propria posizione in argomento, mentre i senatori Preziosi e Illuminati, a nome rispettivamente dei Gruppi del PSIUP e del PCI, si dichiarano favorevoli alla proposta di mutamento di assegnazione avanzata dal Presidente.

Infine la Commissione all'unanimità, e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere al Presidente del Senato la assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

«Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL; modifiche dell'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali» (858), d'iniziativa dei senatori Pieracini ed altri).

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Signorello, illustra ampiamente il disegno di legge, di cui pone in

risalto gli aspetti positivi ed il significato morale e sociale: preannuncia peraltro che proporrà talune modificazioni soprattutto concernenti il limite minimo di durata in carica occorrente per acquisire il diritto a pensione. Successivamente, il senatore Vignola propone di abbreviare il limite suddetto da cinque a quattro anni, soprattutto per non deludere le aspettative di quegli amministratori che in passato sono durati in carica per un periodo di tempo inferiore a quello previsto dalle leggi vigenti.

Il senatore Treu prende quindi la parola manifestando vive perplessità sull'impostazione generale del provvedimento, che in sostanza può risolversi nell'inquadramento dell'amministratore locale in un ordinamento burocratico.

Il senatore Del Nero pone invece in risalto la validità dei principi ispiratori del disegno di legge, affermando che è necessario ed urgente approvarlo, eventualmente accogliendo, come norma transitoria, la proposta del senatore Vignola.

Anche il senatore Fabiani si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge; peraltro, al fine di migliorarne e di precisarne la formulazione, giudica opportuno un breve rinvio del dibattito. Comunque, data la sostanziale unanimità dei consensi sul provvedimento, afferma che si potrebbe fin d'ora chiederne al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante, al fine di guadagnare tempo, considerata l'imminenza delle consultazioni elettorali amministrative.

Sulle proposte del senatore Fabiani si apre poi un ampio dibattito, al quale partecipano i senatori Del Nero, Preziosi e Maier, il relatore, il sottosegretario Pucci ed il Presidente; al termine, la Commissione aderisce alla proposta del senatore Fabiani per quanto concerne il rinvio dell'esame ad altra seduta, mentre non accoglie la proposta di chiedere al Presidente del Senato il mutamento di assegnazione del disegno di legge, avendo il rappresentante del Governo affermato di non potersi pronunciare su un testo la cui stesura definitiva, date le proposte di modificazione preannunciate, non si conosce ancora.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio** » (973), d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2ª Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Caleffi tratta ampiamente del problema del divorzio sotto il profilo costituzionale; a suo avviso, la lettura dell'articolo 34 del Concordato non consente di ravvisarvi l'affermazione della indissolubilità del matrimonio canonico, cui sono riconosciuti i medesimi effetti del matrimonio civile: pertanto, se è possibile risolvere questo, sarà possibile risolvere anche quello canonico. Al di là di tali considerazioni, afferma il senatore Caleffi, stanno solo le forzature di chi vuol far dire al Concordato più di quanto esso non dica e di quanto non volesse lo stesso regime fascista quando lo stipulò. Oggi non vi sono elementi nuovi atti a giustificare ulteriori concessioni dello Stato al diritto canonico. Concessioni siffatte, nel clima creato dalla Costituzione, porterebbero soltanto — ad avviso dell'oratore — ad una macroscopica violazione del principio di eguaglianza, discriminando i cittadini a seconda del rito matrimoniale da essi prescelto.

Il senatore Caleffi conclude il suo intervento affermando che, secondo la prevalente dottrina, i Patti lateranensi non sono stati costituzionalizzati dall'articolo 7, perchè non può bastare il mero rinvio ad un atto, da parte della Costituzione, per dare all'atto medesimo l'efficacia della Costituzione stessa. Anche ammettendo, del resto, che il principio concordatario sia assunto al rango ed all'efficacia di norma costituzionale, non per questo con legge ordinaria potrebbe essere inibito al Parlamento di modificare alcune clausole dei Patti, quando ciò non si accompagnasse ad una palese volontà di infrangere il regime concordatario.

Successivamente, il senatore Bisori elogia la relazione introduttiva del senatore Murrura e concorda nel ritenere che la Commissione non deve addentrarsi in questioni di merito, ma deve esprimere il proprio pare-

re nell'ambito dell'angolo visuale per il quale essa ha competenza (affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno).

Entro quest'ambito, caldeggia l'accoglimento della prima conclusione del senatore Murrura, secondo cui è impossibile ammettere, con una legge ordinaria, lo scioglimento di matrimoni concordatari, come vorrebbe l'articolo 2 del disegno.

Infatti, con l'articolo 7 della Costituzione le modificazioni dei Patti lateranensi — quando non possano venire concordate mediante intese fra le due parti, intese cercate in base alle regole del diritto internazionale (e già auspiccate dalla Camera dei deputati, senza contrasti, quando nel 1967 discusse un aggiornamento di quei Patti) richiedono « provvedimento di revisione costituzionale ».

D'altra parte, l'articolo 34 del Concordato non si riporta al matrimonio civile per dichiararlo valido anche se venga benedetto da un sacerdote cattolico anziché celebrato dall'ufficiale dello stato civile. L'articolo 34, invece, si riporta « al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico » ed a quel « sacramento » — cui è essenziale l'indissolubilità — attribuisce, quando esiste, « gli effetti civili » dei quali il parroco informa gli sposi leggendo « gli articoli del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi » e non certo l'articolo sull'indissolubilità del matrimonio, articolo posto in altro capo del Codice.

L'oratore ricorda poi gli scritti di Gaetano Azzariti e di Paolo Rossi, citati dal senatore Murrura in favore della sua prima conclusione; e nello stesso senso legge alcune dichiarazioni dell'onorevole Piero Calamandrei alla Costituente.

Conclude che — senza entrare ora nelle dibattute questioni circa l'opportunità, o meno, del divorzio e di modifiche ai Patti lateranensi — si deve preliminarmente considerare che, per affrontarle, bisognerebbe battere le vie tracciate dalla Costituzione e non vie traverse che la vulnererebbero, costituendo un pericoloso precedente politico.

Successivamente, il senatore Treu sottolinea le profonde ragioni etiche che dovrebbero indurre tutti a lottare a fondo

contro il divorzio, fonte non ultima del progressivo rilassamento morale, cui in genere la diffusa mentalità edonistica dà luogo; chi crede in una legge morale superiore, sia essa religiosa o laica, aggiunge l'oratore, non può ovviamente ammettere il divorzio, perchè accetta le proprie responsabilità verso se stesso e verso gli altri, dando all'amore quel superiore contenuto di dedizione permanente che lo distingue dall'amore animalesco, privo di qualsiasi significato ideale. Il senatore Treu, illustrate talune esperienze straniere in materia di divorzio che inducono a meditare sulla dubbia idoneità di esso a porsi come rimedio di numerosi mali sociali, adduce una serie di argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi che i matrimoni concordatari non possono essere annullati mediante una legge ordinaria.

Infine, dopo interventi dei senatori Galante Garrone, Bartolomei e Perna, si decide di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione.

« Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 » (1058), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7ª Commissione).

Il presidente Tesaurò illustra ampiamente i motivi che inducono ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

I senatori Gianquinto e Perna, dopo aver dichiarato che la politica governativa in materia si è rivelata incongrua, inadeguata e superficiale, dichiarano, a nome del Gruppo comunista, che si asterranno dalla votazione sul provvedimento.

Infine la Commissione, a maggioranza, autorizza il Presidente a trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 976, 977 E 997

Il senatore Vignola propone di inserire nell'ordine del giorno della seduta che la Commissione terrà nella prossima settimana

l'esame dei disegni di legge nn. 976, 977 e 997, concernenti la costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Ladispoli e di Ardea, nonchè l'aggregazione della borgata Lido di Follonica al comune di Follonica.

Il presidente Tesauro assicura che l'esame dei tre disegni di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno della seduta che la Commissione terrà nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,45.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REDIGENTE

« Ordinamento penitenziario » (285).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Cassiani, dopo aver riepilogato le fasi della discussione svoltasi sul provvedimento fino alla seduta del 18 giugno, ricorda che il Presidente del Senato autorizzò la Commissione, a suo tempo, a svolgere un'indagine conoscitiva per approfondire i problemi posti dal disegno di legge.

L'oratore fa inoltre presente che il Ministero di grazia e giustizia ha suggerito che la Commissione ascolti il consigliere di Corte di appello dottor Giuseppe Di Gennaro — che presta servizio nella direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena — e l'ispettore generale dell'amministrazione penitenziaria dottor Alfredo Salarino.

Il senatore Fenoaltea chiede un breve rinvio delle decisioni della Commissione, per quanto concerne sia l'indicazione delle persone da ascoltare, sia l'individuazione dei problemi da approfondire; secondo l'ora-

tore, ciò è tanto più opportuno in quanto esiste l'esigenza obbiettiva di concludere al più presto l'iter del disegno di legge.

Il Presidente, considerato che ascoltando le persone designate dal Ministero di grazia e giustizia, la Commissione si manterrebbe nell'ambito dell'articolo 25-bis del Regolamento, fa presente che, qualora emergessero nuove esigenze di chiarificazione, la Commissione stessa potrebbe allargare le sue udienze fino ai casi previsti dall'articolo 25-ter (convocazione di esperti).

Il senatore Tropeano richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di chiarire, in via preventiva, i limiti dell'indagine conoscitiva da svolgere e sull'opportunità di sentire — successivamente e subordinatamente — altri esperti, oltre quelli indicati dal Ministero; si dichiara, comunque, favorevole alla tesi del presidente Cassiani di sentire al più presto il dottor Di Gennaro e il dottor Salarino.

La senatrice Giglia Tedesco propone che la Commissione fissi in una prossima seduta la tematica su cui soffermarsi ed i criteri da seguire per lo svolgimento dell'indagine; aggiunge che i nomi delle persone da sentire scaturiranno facilmente dall'orientamento della Commissione.

Il senatore Follieri suggerisce, a sua volta, che in una prossima seduta la Commissione ascolti le persone designate dal Ministero di grazia e giustizia, al fine di orientarsi meglio sull'opportunità di nuove audizioni, attenendosi pur sempre al contenuto del provvedimento.

Il senatore Zuccalà, dopo aver fatto presente che la tematica dell'indagine è già sostanzialmente ben chiara e definita, anche perchè è posta dalle norme stesse del disegno di legge, propone di ascoltare senza indugio i funzionari indicati dal Ministero.

Il senatore Fenoaltea, esprimendo un diverso avviso, propone che ciascun commissario indichi, nei prossimi giorni, una lista di nomi e di problemi, su cui la Commissione dovrebbe pronunciarsi.

Il presidente Cassiani conclude il dibattito osservando che l'orientamento emerso è di ascoltare, per ora, in via preliminare — ai sensi dell'articolo 25-bis del Regolamen-

to — i funzionari indicati dal Ministero di grazia e giustizia: avverte pertanto che si atterrà a tale indicazione.

Si riprende quindi l'esame degli articoli.

Il senatore Follieri, relatore, riferisce sull'articolo 6 (concernente l'umanità del trattamento e la rieducazione dei soggetti) proponendone l'approvazione senza emendamenti.

Il sottosegretario Dell'Andro propone alcune modifiche al primo comma, di carattere formale (sostituire, al secondo rigo, le parole: «senso di umanità» con le parole: «ad umanità» e sopprimere le parole: «al riadattamento sociale»).

Dopo interventi dei senatori: Fenoaltea (che si dichiara contrario alle modifiche citate), Giglia Tedesco (che si pronuncia a favore), Zuccalà (che muove obiezioni alla formulazione del secondo comma dell'articolo, proponendo di sopprimere le parole «con fermezza»), Tropeano (che si dichiara favorevole sia alla proposta del rappresentante del Governo che a quella del senatore Zuccalà), Filetti (il quale propone di scindere l'articolo 6 in due norme distinte, nella prima delle quali dovrebbero contenersi le disposizioni relative ai detenuti, mentre nella seconda andrebbero collocate le disposizioni relative agli istituti), nonché del relatore, la Commissione approva l'articolo 6 con le modifiche proposte dal Governo al primo comma e con l'emendamento al secondo comma, proposto dal senatore Zuccalà.

Il senatore Follieri riferisce, quindi, brevemente sull'articolo 7 e su un comma aggiuntivo, proposto dal sottosegretario Dell'Andro, consistente nell'aggiungere, dopo il terzo comma, una disposizione del seguente tenore: «È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati». L'articolo 7 è approvato con tale modifica.

Successivamente si svolge un ampio dibattito sull'articolo 8, concernente il lavoro dei detenuti.

Il senatore Fenoaltea illustra un proprio emendamento consistente nel far seguire al

2° comma, alla parola «remunerato», le parole: «sulla base delle tariffe sindacali»; il senatore Follieri propone di rinviare l'esame del problema al momento in cui si discuterà l'articolo 46.

Dopo che il senatore Fenoaltea ha dichiarato di mantenere il proprio emendamento all'articolo 8, il senatore Coppola, riferendosi ad una recente trasmissione televisiva, chiede chiarimenti circa i vari tipi di lavoro dei detenuti ed in particolare su quello per conto di privati (i quali ultimi versano allo Stato una somma pari all'80 per cento della retribuzione che spetta al detenuto).

Su quest'ultimo argomento interviene il senatore Tropeano insistendo soprattutto sulle trattenute operate dall'Amministrazione carceraria e sottolineando che nessun utile quest'ultima dovrebbe trarre dal lavoro dei detenuti.

Per quanto concerne il salario del detenuto, l'oratore ribadisce che esso deve adeguarsi a quelli ufficiali percepiti dai lavoratori liberi. Su tale problema intervengono brevemente anche i senatori Filetti e Finizzi, i quali fanno presente il rischio che il richiesto adeguamento salariale potrebbe non indurre gli imprenditori a ricorrere al lavoro dei detenuti.

Dopo che il relatore Follieri, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, ha sottolineato l'importanza del problema di principio, riferendosi anche agli altri articoli del provvedimento che vi fanno più concretamente cenno, il senatore Fenoaltea chiede che l'ulteriore esame dell'articolo 8 sia rinviato, per consentire ai commissari di approfondire il proprio orientamento a seguito dell'indagine conoscitiva.

Tale proposta è approvata dalla Commissione.

Sono quindi approvati l'articolo 9, con un emendamento al quinto comma, proposto dal senatore Fenoaltea e consistente nell'aggiungere alla fine le parole «e di celebrarne i riti» e l'articolo 10 senza modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Albarello, per i reati di minacce (articolo 612, primo comma, del Codice penale), percosse (articolo 581 del Codice penale) e danneggiamento (articolo 635, primo comma, del Codice penale) » (Doc. IV, n. 25).

(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Follieri, il quale, dopo aver esposto i fatti che dettero luogo alla domanda di autorizzazione a procedere, ne pone in rilievo il prevalente carattere politico, proponendo di non concedere la richiesta autorizzazione.

Dopo brevi osservazioni del senatore Fenoaltea, il quale suggerisce di rinviare il seguito dell'esame per acquisire ulteriori chiarimenti e per ascoltare il senatore Albarello, e del presidente Cassiani, il quale si dichiara d'accordo con tale proposta, avvertendo che essa non costituisce precedente, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
PELLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Coppo.

La seduta ha inizio alle ore 10.

CONCLUSIONE DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI COPPO INTORNO ALLA POLITICA CULTURALE ITALIANA ALL'ESTERO

Il sottosegretario di Stato Coppo conclude la discussione, svoltasi nelle sedute del 3 e 4 dicembre 1969, sulla politica culturale italiana all'estero.

Egli suddivide la sua ampia esposizione — con la quale risponde a tutti gli oratori

intervenuti nel dibattito — in due parti: la prima riguardante questioni di carattere particolare, relative a singole istituzioni o specifiche attività culturali, la seconda dedicata ai problemi di carattere generale, attinenti all'impostazione globale della nostra politica culturale all'estero.

Nella prima parte, l'oratore tratta analiticamente, con ampi riferimenti a dati statistici, gli argomenti delle scuole italiane all'estero, con particolare riguardo alle Università; dei rapporti tra politica culturale ed assistenza all'emigrazione; degli istituti di cultura, dei quali illustra il funzionamento ed i problemi; dei titoli di studio e delle borse di studio; degli accordi culturali vigenti; della società « Dante Alighieri ».

Nella seconda parte della sua esposizione, il sottosegretario Coppo, dopo aver richiamato i principi della politica culturale italiana già indicati nella sua relazione introduttiva al dibattito, svolta nella seduta del 3 dicembre, illustra le linee fondamentali degli studi, delle indagini e dell'azione politica che il Governo si ripromette di svolgere: la sistemazione ed il rafforzamento della rete degli addetti culturali presso le nostre Ambasciate; l'aumento e il potenziamento dei nostri istituti di cultura, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo dell'Africa e dell'America latina ed agli Stati Uniti d'America; le iniziative per la conclusione di accordi culturali di tipo tradizionale e, soprattutto, di accordi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo; l'intensificazione della collaborazione tra Università italiane e straniere e degli scambi culturali a livello universitario; il completamento dell'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati con la formazione e specializzazione in Italia di giovani di quei Paesi.

Il Sottosegretario di Stato conclude la sua esposizione rilevando che il piano di attività governativa in corso di svolgimento si propone un controllo generale degli strumenti centrali e periferici della politica culturale ed un riesame dei metodi di azione nelle singole attività: si potranno in tal modo individuare i mali e i rimedi, definire i livelli e l'ampiezza dell'impegno statale, stabilire le priorità e le valutazioni prefe-

renziali. Tale lavoro sarà compiuto da un comitato di esperti delle diverse Amministrazioni interessate ai problemi, e ciò sia per favorire il coordinamento tra le varie Amministrazioni, sia per assicurare l'efficace attuazione delle deliberazioni prese. Il comitato terrà nel massimo conto il contributo critico degli esponenti della cultura nazionale. La conclusione del lavoro sarà un ben definito documento programmatico, che dovrà essere inserito nel secondo piano quinquennale in corso di elaborazione.

Il presidente Pella, al quale si associano la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni e il senatore Giraudo, ringrazia il sottosegretario Coppo per l'ampiezza dell'esposizione e per l'analisi approfondita dei singoli problemi ed auspica che la Commissione possa avvalersi degli elementi acquisiti, nonchè di quelli che il Governo vorrà successivamente porre a disposizione del Parlamento, per seguire ed indirizzare, con gli strumenti più idonei, gli sviluppi della politica culturale italiana all'estero.

IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica ed esecuzione del nuovo testo della Convenzione dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e del nuovo testo del relativo Protocollo finanziario, approvato il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua 36ª sessione** » (970).

(Esame).

Il relatore, senatore Oliva, illustra la portata ed il significato delle modificazioni che i documenti sottoposti alla ratifica introducono nel testo attualmente in vigore della Convenzione dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare. S'intende soprattutto rendere possibile la costruzione da parte dell'Organizzazione (che ha già realizzato a Ginevra un laboratorio dotato di un sincrotrone a protoni della potenza di 25 GeV) di un protosincrotrone della potenza di 300 GeV, indispensabile per conservare la posizione di avanguardia acquisita dai Paesi europei in questo importantissimo settore dell'attività scientifica.

Il senatore Oliva sottolinea poi le ragioni che impongono di procedere nel modo più rapido alla ratifica in questione, ragioni le-

gate al vivissimo interesse che il nostro Paese ha alla scelta della località di Doberdò del Lago per la costruzione del nuovo poderoso impianto.

Il relatore conclude invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e a richiedere all'Assemblea l'adozione della procedura urgentissima per la discussione del progetto nella seduta odierna con relazione orale.

Prendono successivamente la parola i senatori Bettiol, Salati, Bergamasco, D'Andrea, Tullia Romagnoli Carettoni e il sottosegretario di Stato Coppo.

In particolare, il senatore Bettiol, dopo essersi dichiarato pienamente favorevole ad una rapida ratifica della Convenzione di cui trattasi, invoca un'energica azione del nostro Governo per ottenere la scelta di Doberdò quale sede del protosincrotrone, evento del quale sottolinea la necessità per la vita economica della zona e, in genere, dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore Salati dichiara innanzi tutto di condividere le argomentazioni dei precedenti oratori in merito alla ratifica; si sofferma quindi anch'egli sull'importanza che la scelta di Doberdò riveste per l'Italia, sotto l'aspetto politico e sotto quello economico; annuncia infine che il Gruppo comunista si asterrà nella votazione sul disegno di legge intendendo dare a tale atteggiamento il significato non di un impedimento alla ratifica ma di una vigorosa sollecitazione al Governo perchè si impegni efficacemente sul piano internazionale al fine di ottenere l'indicata scelta in ordine alla costruzione dell'impianto.

Annunciano il proprio voto favorevole al disegno di legge i senatori Bergamasco e D'Andrea; parimenti favorevole si dichiara la senatrice Romagnoli Carettoni, che afferma tuttavia di apprezzare la posizione adottata dal Gruppo comunista.

Dopo brevi interventi, di carattere esplicativo, del relatore e del sottosegretario Coppo, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al senatore Oliva di sostenere dinanzi all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge. La Commissione è invece unanime nel richiedere la procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge,

a norma della seconda parte del primo comma dell'articolo 53 del Regolamento.

« Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo » (775).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Brusasca — con riferimento alle deliberazioni adottate in via pregiudiziale, sul disegno di legge in esame, nella seduta del 29 ottobre scorso, relativamente ai dati e alle notizie da acquisire in ordine agli enti per i quali si chiede la concessione di un contributo dello Stato — informa la Commissione dei particolareggiati ed esaurienti documenti trasmessi dal Ministero a proposito del Consiglio italiano del Movimento europeo.

Il relatore si dichiara quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge e propone un emendamento aggiuntivo tendente a stabilire l'obbligo della trasmissione al Ministero degli affari esteri, da parte dell'ente in questione, di una relazione annuale sull'attività svolta e del rendiconto finanziario parimenti annuale.

La senatrice Tullia Romagnoli Carrettoni dichiara che si asterrà dalla votazione, in quanto, pur apprezzando alcune iniziative del Movimento europeo e dissentendo da altre, ritiene che il movimento stesso svolga la sua azione sulla traccia di una visione dell'Europa ormai superata dai più recenti sviluppi della politica internazionale; non intende che il suo atteggiamento appaia come una presa di posizione antieuropeistica ma soltanto come il rifiuto di una determinata concezione dell'unità europea.

Il senatore Salati si associa ai rilievi della senatrice Romagnoli Carrettoni e definisce anch'egli anacronistica l'impostazione dell'attività del Movimento europeo, di fronte ai più recenti atteggiamenti assunti dagli Stati europei nei loro reciproci rapporti. Il senatore Salati conclude annunciando il voto contrario del Gruppo comunista.

Del tutto favorevole al disegno di legge si dichiara il senatore Bergamasco, il quale sottolinea l'efficace azione del Consiglio italiano del Movimento europeo per tener vivo nell'opinione pubblica l'ideale europeistico.

Parimenti favorevole si dichiara il senatore Bettiol, mentre il sottosegretario di Sta-

to Coppo, pur avanzando alcune riserve sul sistema prescelto per l'erogazione del contributo, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

In un ulteriore breve intervento, il senatore Brusasca riafferma l'utilità dell'emendamento aggiuntivo che egli ha proposto al fine di consentire un efficace e costante controllo del Governo e del Parlamento sugli enti che godono di un contributo statale.

La Commissione si esprime quindi a maggioranza a favore dell'approvazione del disegno di legge; la Commissione è invece unanime nel richiedere l'introduzione nel testo del progetto dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

Parimenti all'unanimità, la Commissione accoglie infine la proposta del senatore Brusasca di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« Concessione di un contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto universitario di studi europei di Torino » (687).

(Richiesta di parere alla 1ª Commissione).

Dopo una breve esposizione del relatore, senatore Brusasca, il Presidente Pella rileva che l'articolo 1 del disegno di legge attribuisce personalità giuridica all'Istituto universitario in questione. Il Presidente segnala l'opportunità di conoscere, su tale questione, il parere della 1ª Commissione permanente.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente e gli dà pertanto mandato di inoltrare al Presidente del Senato la relativa richiesta.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

PER LA MORTE DEL SENATORE GIOVANNI BERTOLI

Il presidente Martinelli pronuncia brevi e commosse parole per ricordare il lavoro svolto in comune con il compianto senatore Bertoli, evocandone le doti di umanità, intelligenza ed impegno ed affermando che la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il partito politico al quale egli apparteneva, per il Parlamento e per la Commissione finanze e tesoro.

Il ministro Colombo si associa alle parole del Presidente, aggiungendo che, al di là delle divisioni politiche, la morte del senatore Bertoli rappresenta per lui la scomparsa di un amico.

La seduta viene quindi sospesa in segno di lutto.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, viene ripresa alle ore 10,30).

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (357-Urgenza);

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (361), d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 32, respingendo anzitutto l'emendamento del senatore Cifarelli, accantonato in sede di articolo 15 e già discusso nella seduta di ieri. La Commissione accoglie invece gli altri due emendamenti presentati all'articolo 32; il primo viene modificato dal presentatore, senatore Banfi, su suggerimento del rappresentante del Governo, che propone di portare da 8 a 30 giorni il termine posto alla società di gestione per rispondere alla richiesta di informazioni del fisco.

Approvato l'articolo 32, la Commissione accoglie anche il primo comma dell'articolo 33, dopo che il senatore Soliano ha avanzato una richiesta di chiarimenti alla quale risponde il senatore Oliva.

Sul secondo comma dello stesso articolo, la Commissione prende in considerazione due emendamenti presentati dai senatori Banfi ed altri, volti ad inasprire il massimo delle pene detentive previste per la viola-

zione degli obblighi stabiliti dagli articoli 9 e 12. Tali emendamenti sono illustrati dal senatore Albertini, il quale prospetta il pericolo che, se non si procede ad aumentare le pene detentive previste, i reati possono essere troppo facilmente amnistiabili.

In senso contrario agli emendamenti si pronuncia il senatore Torelli, osservando che gli inasprimenti proposti prescindono da una adeguata considerazione della gravità del reato e dei danni da esso provocati. In senso contrario si pronuncia anche il senatore Oliva, dichiarando di ritenere eccessiva la preoccupazione espressa dal senatore Albertini; il senatore Fortunati prospetta viceversa l'opportunità di aggravare le pene pecuniarie e non quelle detentive. In tal senso si pronuncia anche il senatore Franza, che invece si dichiara favorevole al testo governativo per quanto concerne le pene detentive. L'oratore chiede poi un chiarimento sui rapporti tra il disegno di legge in discussione e le norme penali contenute dal codice civile in tema di società e ad esso risponde il sottosegretario Picardi. Il senatore Albertini dichiara di non insistere nelle proposte di modifica, che, peraltro, si riserva di ripresentare in Assemblea, tenendo conto del suggerimento del senatore Fortunati.

A questo punto, il presidente Martinelli ricorda che al secondo comma dell'articolo 33 era stata rinviata, al momento della discussione dell'articolo 9, la questione delle sanzioni per gli amministratori della società di gestione che violassero il divieto di assumere il controllo delle società i cui titoli facciano parte del fondo d'investimento. In senso favorevole all'estensione delle sanzioni previste alla violazione di tale divieto si pronuncia il relatore Belotti; la Commissione approva quindi il secondo comma così modificato e i residui commi dell'articolo 33, nel testo del Governo.

All'articolo 34 viene accolto un emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Banfi ed altri, volto a prevedere l'estensione delle sanzioni alla violazione dell'obbligo di comunicazione al fisco posto dall'articolo 32, dopo che il sottosegretario Picardi, aderendo ad una richiesta del senatore Soliano, si è impegnato ad approfondire la questione

del coordinamento tra le sanzioni previste per il rifiuto di informazione da parte degli amministratori della società di gestione, rispettivamente agli organi di vigilanza ed all'Amministrazione finanziaria.

Approvati senza dibattito gli articoli 35 e 36, la Commissione riprende in esame le questioni accantonate all'articolo 6, collegate con le disposizioni dell'articolo 36.

Al riguardo il Presidente ricorda che sull'articolo 6 vennero accantonati due emendamenti del senatore Anderlini; il primo, riguardante il secondo comma e tendente a fissare al 20 per cento il limite delle riserve e cauzioni che le società assicuratrici possono investire nei fondi ed il secondo, relativo all'ultimo comma, volto a prevedere, contrariamente al testo del Governo, la nullità degli atti compiuti in violazione dell'articolo 6, che si aggiunge alla comminazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 36. Il primo emendamento, accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, viene approvato dalla Commissione, la quale approva altresì il secondo comma dell'articolo 6 nel testo modificato.

In ordine alla seconda proposta di modifica, il sottosegretario Picardi si dichiara contrario, osservando che la sanzione dell'invalidità degli atti arrecherebbe un danno eccessivo alla circolazione delle quote di partecipazione; egli, peraltro, riconosce la fondatezza dell'esigenza che è alla base della proposta del senatore Anderlini e propone quindi un nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 6: in esso vengono regolate le conseguenze della violazione dei divieti posti nei primi due commi dell'articolo 6 sulla circolazione delle quote.

Sul testo proposto dal rappresentante del Governo si apre un ampio dibattito: vi partecipano i senatori Li Vigni, Formica, Anderlini, Cifarelli, Torelli, Fortunati, Zugno, Franza ed il relatore Belotti, il quale si pronuncia a favore del testo del Governo, nonostante le perplessità prospettate da tutti i precedenti oratori. Successivamente, la proposta del sottosegretario Picardi, posta ai voti, è approvata dalla Commissione, la quale accoglie anche un emendamento proposto dai senatori Banfi ed altri, volto ad introdurre un articolo 36-bis, nel quale si

prevedono, tra l'altro, sanzioni per gli intermediari delle quote di partecipazione dei fondi qualora si rendano fittiziamente intestatari di certificati di partecipazione appartenenti a terzi. A proposito di tale disposizione il senatore Banfi dichiara che si riserva di modificare la formulazione del testo nel dibattito in Assemblea.

Approvato con una modifica formale l'articolo 37, la Commissione accoglie anche l'articolo 38 nel testo del Governo.

Dopo che il senatore Banfi ha dichiarato di non insistere su una sua proposta di soppressione dell'articolo 39, la Commissione accoglie un emendamento sostitutivo, presentato dal senatore Zugno e tendente ad estendere alle gestioni fiduciarie dell'IMI le disposizioni tributarie sui fondi di investimento.

Sull'articolo 40 il senatore Banfi ritira due suoi emendamenti, (il primo sostitutivo del primo comma e il secondo aggiuntivo e tendente a stabilire che le società di gestione straniere autorizzate ad operare in Italia debbono uniformarsi alle disposizioni del disegno di legge entro sei mesi dall'entrata in vigore) in seguito all'assicurazione del sottosegretario Picardi che il Governo approfondirà la questione.

Approvato l'articolo 40, vengono esaminati due emendamenti, l'uno dei senatori Biaggi e Bosso, l'altro del relatore, tendenti a regolare il trattamento tributario per il trasferimento a fondi di investimento — da parte di società — di azioni da esse possedute da almeno tre anni.

Il senatore Biaggi dichiara di aderire alla proposta del relatore che introduce un articolo 40-bis e che viene approvata dalla Commissione: in senso contrario si pronuncia il senatore Anderlini.

La Commissione affronta, infine, le residue questioni accantonate: la prima riguarda il secondo comma dell'articolo 7, a proposito del quale, con due identici emendamenti, i senatori Bosso ed Anderlini tendono ad escludere la possibilità che il rimborso delle quote avvenga mediante titoli e che esso possa avvenire soltanto per contanti ed entro 8 giorni.

A tale proposta si dichiara favorevole il relatore, mentre il sottosegretario Picardi sug-

gerisce prevedere una proroga fino a 20 giorni per il rimborso in contanti. Con tale suggerimento gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, la quale approva anche il secondo comma dell'articolo 7 così modificato.

Dopo che il senatore Anderlini ha dichiarato di non insistere su un suo emendamento al terzo comma dell'articolo 8 (che viene approvato con una riserva di coordinamento con l'articolo 6, precedentemente modificato), la Commissione affronta l'esame del secondo comma dell'articolo 3, esaminando una proposta aggiuntiva dei senatori Banfi ed altri, volta a stabilire che le azioni dei creditori dei partecipanti al fondo sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Sulla questione si apre un dibattito al quale partecipano i senatori Fortunati, Anderlini, Torelli, Cifarelli, il presidente Martinelli (tutti favorevoli) ed i senatori Zugno ed Oliva, che manifestano perplessità. Dopo che il sottosegretario Picardi si è rimesso alla Commissione, questa approva la proposta di modifica.

Il presidente Martinelli avverte che verrà proposto all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 361 e ringrazia il relatore, al quale la Commissione conferisce il mandato di riferire all'Assemblea.

**PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 865**

Il senatore Oliva sollecita la discussione del disegno di legge n. 865, riguardante il trasferimento di un bene demaniale nel comune di Conegliano Veneto: il Presidente fornisce assicurazioni in proposito.

La seduta termina alle ore 13,45.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Limoni.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

In apertura di seduta, il presidente Russo indirizza brevi parole di saluto al senatore Giardina, entrato a far parte della Commissione. Si associa il senatore Romano.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
 - « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
 - « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
 - « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
 - « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
 - « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
 - « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;
 - « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame, sospeso il 9 gennaio: da parte del senatore Bertola vengono illustrati alcuni articoli redatti dall'apposito Comitato, in una serie di riunioni tenute l'8, il 9, il 14 ed il 15 gennaio.

Le norme riguardano le attribuzioni e la composizione del Consiglio nazionale universitario (CNU), i termini per la sua costituzione e talune modifiche da introdurre, conseguentemente, nell'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonchè il modo di formazione ed i contenuti del piano quinquennale universitario e certi aspetti dello stato giuridico del docente di ruolo (concernono i periodi retribuiti di congedo per studi fuori del dipartimento nonchè di congedo non retribuito).

Si passa quindi all'esame degli anzidetti articoli.

È aperto il dibattito sulla prima di tali norme, relativa alle attribuzioni del CNU.

Il senatore Carraro, nel suggerire una modifica formale al secondo comma, solleva il problema dell'esercizio — nel periodo

compreso fra l'entrata in vigore della riforma (che prevede la soppressione della prima Sezione del Consiglio superiore) e la costituzione del nuovo organismo di governo dell'università — delle competenze già esercitate dal Consiglio superiore stesso e da trasferire al CNU.

Intervengono quindi i senatori Spigaroli, Sotgiu, Codignola e il relatore Bertola.

Indi l'emendamento formale ed il comma nel testo modificato sono accolti, con l'intesa che il problema di merito sollevato dal senatore Carraro sarà ripreso in esame nell'ulteriore corso del dibattito.

Senza dibattito è quindi approvato il secondo comma.

Il senatore Codignola, poi, sul terzo comma (riguarda il parere obbligatorio del CNU sulla ripartizione dei fondi assegnati alle università a carico del bilancio dello Stato) propone che in materia, nell'ambito della spesa destinata dallo Stato all'università e nell'ambito degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio, il CNU, anzichè essere richiesto di semplici pareri, abbia poteri di assegnazione dei fondi, che per una parte (egli precisa) dovranno andare ai singoli atenei in ragione soprattutto del numero degli studenti, e per una parte a gruppi di dipartimenti dichiarati affini, in vista della promozione degli studi e delle ricerche nei settori giudicati di maggiore interesse.

Sull'argomento ha luogo un ampio dibattito.

Si dichiarano favorevoli al mantenimento del testo del Comitato, e contrari all'emendamento del senatore Codignola, i senatori Spigaroli, Cassano ed il relatore Bertola: a loro giudizio, una norma ispirata nel senso suggerito esautorerebbe l'Esecutivo del potere di gestione del bilancio dello Stato nel settore considerato ed affiderebbe il compito stesso ad un organo, quale il CNU, costituzionalmente non responsabile (e per il quale il Ministro della pubblica istruzione non potrebbe essere fatto responsabile) di fronte al Parlamento.

Dopo che il Ministro ha consentito con tali osservazioni, il senatore Iannelli formula un emendamento (poi ritirato su invito dello stesso rappresentante del Governo)

tendente a prevedere, nella materia considerata, un parere parzialmente vincolante del CNU; mentre il senatore Codignola, in via subordinata, rispetto alla parte delle sue proposte relativa ai fondi da assegnare agli Atenei, propone che la ripartizione dei fondi in questione venga disposta dal Ministro « d'intesa » con il CNU. In via ulteriormente subordinata, lo stesso senatore Codignola, poi, dichiara che consentirebbe con la soluzione del parere obbligatorio (accolta nel testo del Comitato), a condizione peraltro che il Ministro, qualora ritenga di non dover ottemperare al parere stesso, sia tenuto ad esporre al CNU i motivi del dissenso.

Sulla prima proposta subordinata si pronuncia favorevolmente il senatore Sotgiu, il quale peraltro manifesta la propria preferenza, se mai, per una disposizione che meglio esprima lo stimolo a promuovere piani di ricerca su settori specifici; mentre il senatore Cassano distingue fra spese di esercizio occorrenti al mantenimento della Università e spese per le ricerche: queste ultime, egli sottolinea, non interessano tanto gruppi di dipartimenti e neppure singoli dipartimenti ma spesso soltanto singoli ricercatori (a questo proposito peraltro egli manifesta riserve sulla idoneità del testo del Comitato a salvaguardare l'esigenza di scelte fatte con cognizione di causa).

Infine apprezzamenti sui motivi ispiratori degli emendamenti subordinati vengono formulati sia dal relatore Bertola sia dal ministro Ferrari-Aggradi: essi peraltro fanno presenti le remore che le procedure suggerite creerebbero ai fini di una spedita gestione dei fondi di bilancio assegnati alle Università.

Il senatore Carraro propone due emendamenti, entrambi volti all'accoglimento delle varie esigenze fatte presenti nel corso del dibattito dal senatore Codignola: con il primo suggerisce di stabilire che il Ministro della pubblica istruzione, qualora si discosti dal parere obbligatorio del CNU sulla ripartizione dei fondi in parola, debba provvedere con decreto motivato; con il secondo egli propone che il CNU, nel parere in parola, abbia facoltà di indicare eventualmente l'esigenza di priorità di finanziamenti per

singoli dipartimenti o gruppi di dipartimenti.

Consente con il primo dei due emendamenti il senatore Codignola, e, in conseguenza, non insiste sui propri emendamenti subordinati; non concorda invece con il secondo emendamento. Egli è sempre d'avviso, al riguardo, che la ripartizione dei fondi per le esigenze della ricerca scientifica debba essere tenuta distinta in modo esplicito dalla ripartizione territoriale per sedi universitarie. Chiede pertanto che il CNU sia sentito, nel modo anzidetto, non solo sulla ripartizione dei fondi fra « singole università », ma anche, eventualmente fra « gruppi di dipartimenti o singoli dipartimenti ».

Con il testo di tale emendamento concordano i senatori Sotgiu, Antonicelli e Pellicano; dissentono invece i senatori Cassano, Spigaroli, Carraro. Quest'ultimo dichiara di ritirare il secondo emendamento da lui presentato, non avendo esso contribuito (precisa) all'accordo fra le parti sul punto in esame.

Infine, dopo che il relatore ed il Ministro hanno convenuto con il primo emendamento del senatore Carraro e si sono detti contrari all'emendamento del senatore Codignola, questo viene respinto dalla Commissione, che accoglie invece l'anzidetto emendamento del senatore Carraro ed il terzo comma nel testo conseguentemente modificato. Sono poi accolti i tre commi successivi nel testo del Comitato.

Quindi l'articolo viene approvato nel suo insieme, con le indicate modificazioni.

La norma dispone che al CNU sarà affidato il compito di coordinamento generale delle autonomie universitarie, anche ai fini di contribuire alla elaborazione del programma nazionale di sviluppo delle università.

Competerà, in particolare, al predetto organismo universitario: a) formulare proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprimere pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria; b) esercitare le attribuzioni già demandate, in materia universitaria, al Consiglio superiore della pubblica istruzione, purchè compatibili con il provvedimento in esame; c) esprimere parere obbligatorio sulla ripar-

tizione dei fondi assegnati alle università a carico del bilancio dello Stato (qualora il Ministro si discosti da detto parere, provvederà con decreto motivato); d) presentare annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione (il quale ne curerà la trasmissione al Parlamento).

L'articolo dispone poi che entro tre mesi dalla sua prima composizione, il CNU adotterà il proprio regolamento interno che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica e prevede infine la soppressione della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Commissione passa successivamente all'esame del secondo articolo redatto dal Comitato, relativo alla composizione del CNU.

I senatori Romano, Sotgiu e Valeria Bonazzola Rühl propongono di portare da sei a quindici il previsto numero dei membri designati dai due rami del Parlamento e, altresì, di aggiungere, ai già stabiliti componenti dell'organismo in esame, cinque membri designati dai sindacati maggiormente rappresentativi ed organizzati su base nazionale.

Nel dibattito che segue il senatore Dinaro esprime delle riserve sulla presenza, nel CNU, di elementi estranei al mondo universitario: a suo avviso essa contrasta con il principio costituzionale dell'autonomia universitaria. Si pronunciano in senso contrario ai predetti emendamenti i senatori Spigaroli, Chiariello e Cassano, mentre favorevole è il senatore Piovano. Il senatore Codignola, invece, quanto alla prima proposta dissente dal suggerimento di aumentare la consistenza numerica dei membri di designazione parlamentare, e quanto alla seconda propone che sia precisato se mai che i membri designati dal CNEL (già previsti nel testo del Comitato) vengano designati « fra personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni ».

Si dicono contrari ad entrambi gli emendamenti dei senatori comunisti ed altresì a quello subordinato del senatore Codignola, sia il relatore Bertola sia il Ministro della pubblica istruzione.

Quindi i due emendamenti vengono respinti dalla Commissione ed il senatore Codignola non insiste sulla propria proposta subordinata.

Un ampio dibattito ha luogo successivamente sul modo di svolgimento dell'elezione dei quindici membri nominati dai Consigli di ateneo, in ordine al quale il testo del Comitato stabilisce soltanto il criterio del collegio unico nazionale.

Intervengono i senatori Codignola, Sotgiu, Cassano, Spigaroli, Piovano e Carraro. Infine, su proposta di quest'ultimo e con il consenso del relatore Bertola e dell'onorevole Ferrari-Aggradi, si accoglie il principio che il voto, per le predette elezioni, sarà « diretto, segreto e limitato »: norme regolamentari di attuazione firseranno poi l'ulteriore disciplina, eventualmente adattandosi via via alle esigenze che in concreto potranno presentarsi.

Indi il senatore Dinaro illustra due emendamenti, uno principale ed uno subordinato: il primo è per la soppressione della norma che esenta dall'insegnamento, per la durata della carica, i docenti membri del CNU; il secondo, tende ad estendere a tutti i membri del CNU dipendenti dello Stato e di enti pubblici e privati, il criterio della esenzione dalle rispettive ordinarie funzioni.

Si dice contrario all'emendamento il senatore Codignola, nell'interesse della continuità dell'insegnamento e a garanzia di regolare funzionamento del CNU, mentre il senatore Carraro, a fini sperimentali, suggerisce di trasformare l'esenzione da tassativa in facoltativa. Circa l'emendamento subordinato, osserva poi che la materia è già tutelata da norma costituzionale.

Dopo altri interventi dei senatori Chiariello, Codignola (contrario anche all'emendamento del senatore Carraro) e del relatore Bertola, il Ministro, cogliendo occasione da una osservazione del senatore Codignola, fa presente l'opportunità di prevedere l'esenzione dall'insegnamento anche per i Rettori delle università.

Infine il senatore Dinaro, dopo che il senatore Romano si è pronunciato, a sua volta a favore della incompatibilità fra gli impegni della carica considerata e quelli dell'inse-

gnamento, ritira i propri emendamenti e la Commissione, convenendo con il Ministro sull'opportunità di affrontare di nuovo, se necessario, in sede di dibattito d'Assemblea plenaria, il problema in discussione, accoglie, con tale riserva, nel suo insieme, l'articolo esaminato, dopo che anche il senatore Carraro ha ritirato il proprio emendamento.

Secondo tale norma, il Consiglio nazionale universitario si comporrà di: a) un rappresentante di ciascuna università con almeno cinquemila studenti, eletto dal Consiglio di ateneo; b) quindici membri eletti con voto diretto, segreto e limitato dai Consigli di ateneo di tutte le università, riuniti in collegio unico nazionale; c) sei membri, anche non parlamentari, designati tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato; d) sei membri designati dal CNEL; e) tre membri designati dal CNR.

Presso il CNU verranno istituite Commissioni consultive di settore, secondo le affinità determinate dallo stesso CNU; tali commissioni, di non meno di sette e di non più di undici membri, saranno elette dai Consigli dei dipartimenti dichiarati affini. Esse elaboreranno proposte relative ai vari settori, da sottoporre all'esame del CNU, e saranno sentite a norma di quanto verrà stabilito dal regolamento interno del CNU.

Il CNU sarà presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed eleggerà, tra i suoi componenti, un vice presidente; i membri del CNU dureranno in carica quattro anni e non saranno immediatamente rieleggibili, mentre i docenti membri del Consiglio stesso saranno esentati dall'insegnamento per la durata della carica.

Il CNU disporrà di propri mezzi e servizi per lo svolgimento delle attività di sua competenza ed ai suoi membri spetterà una indennità stabilita dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo stabilisce infine che tutte le deliberazioni del CNU saranno pubbliche.

Viene quindi preso in esame un successivo articolo redatto dal Comitato: concerne il termine di costituzione del CNU e le modifi-

che da introdurre nell'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il senatore Carraro solleva il problema, precedentemente accantonato, del periodo di vuoto legislativo che intercorrerà fra l'entrata in vigore della riforma (con la conseguente soppressione della prima Sezione del Consiglio superiore) e l'entrata in funzione del CNU: propone che, fino alla prima costituzione del CNU, la Sezione predetta continui ad esercitare le funzioni compatibili con la riforma, ovvero che le stesse siano senz'altro demandate al Ministro.

Convengono sull'opportunità di risolvere il problema i senatori Codignola e Sotgiu, peraltro limitatamente alle ipotesi dei pareri del Consiglio superiore che siano vincolanti per il Ministro. Indi, su proposta dell'onorevole Ferrari-Aggradi, si conviene che l'argomento, nei termini precisati dai due ultimi oratori, sarà ripreso in sede di coordinamento finale, e la Commissione accoglie nel suo insieme, la norma esaminata.

Essa dispone che il CNU si costituirà ed inizierà a funzionare non oltre un anno dall'entrata in vigore della riforma, dai pareri del CNU stesso si prescindere fino a quando esso non sarà costituito), e che le Sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione costituiranno, rispettivamente, le Sezioni prima e seconda del « Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare », continuando, fino a nuovo ordinamento, ad esercitare le loro attuali funzioni: i Presidenti delle due Sezioni saranno eletti dai competenti delle Sezioni stesse, nel proprio seno.

Quindi, la Commissione, accogliendo una precedente proposta del Ministro, stabilisce di integrare il terz'ultimo comma dell'articolo 16 (testo del provvedimento già approvato nelle precedenti sedute) con una disposizione che esenti il Rettore dall'insegnamento, per la durata della carica.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 17,20).

Si passa all'esame dell'articolo concernente il progetto di piano quinquennale di Ateneo.

Al testo del Comitato vengono presentati alcuni emendamenti.

Su proposta del senatore Giardina si conviene che il progetto del piano in questione, dopo essere stato concordato con le altre università della stessa regione, sarà sottoposto, per il parere, al Consiglio regionale; si stabilisce poi di prendere in esame nell'articolo successivo il problema, sollevato dal senatore Codignola, concernente il coordinamento dei piani dell'università con i programmi di ricerca degli altri enti pubblici e specialmente del CNR; infine ancora dopo un intervento del senatore Codignola, viene accolto un emendamento, formulato dal senatore Carraro ed accettato dal Ministro, il quale prevede che il programma finanziario, nell'ambito del progetto di piano in discussione, terrà conto di eventuali fondi di finanziamento non statali.

Indi la Commissione accoglie l'articolo, nel testo modificato, nel suo insieme.

Secondo tale norma, ogni università provvederà alla redazione di un progetto di piano quinquennale di sviluppo, nel quale saranno indicate le esigenze dell'Ateneo in relazione al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca e alle necessità didattiche e scientifiche. Detto piano conterrà inoltre un programma edilizio, un programma finanziario (con l'indicazione anche di eventuali fondi di finanziamento non statali) nonché proposte motivate di variazione degli organici.

Il progetto di piano quinquennale, concordato con quello delle altre università della stessa regione, verrà sottoposto, con il parere del Consiglio regionale, al CNU, per il coordinamento ai fini del programma nazionale universitario.

Si passa all'articolo successivo, che riguarda il predetto programma quinquennale universitario.

Vengono presentati alcuni emendamenti.

Il senatori Romano, Bonazzola Ruhl e Sotgiu propongono che nessun onere possa essere posto a carico dello Stato, a favore delle istituzioni universitarie non statali; essi inoltre chiedono che il limite numerico medio degli studenti per università venga stabilito in quindicimila anziché in venticinque.

mila (come nel testo del Comitato) ai fini dei relativi provvedimenti da indicare nel programma in questione.

Il senatore Codignola sottolinea l'esigenza (già indicata nel corso dell'esame del precedente articolo) che per la parte concernente lo sviluppo della ricerca, il programma nazionale universitario venga coordinato con i piani degli altri organismi non universitari operanti nel settore, ed in particolare con il CNR; propone quindi di stabilire come meta da raggiungersi gradualmente, il rapporto medio, fra numero dei docenti e numero dei discenti, di uno a dieci.

Il senatore Fortunati fa presente l'opportunità di sopprimere la previsione di decreti del Presidente della Repubblica attuativi della legge di programma; lo stesso senatore, quanto al punto del rapporto numerico fra docenti e discenti, mette in rilievo la necessità di prevedere due parametri: il numero complessivo dei discenti in rapporto ai docenti (che egli propone uguale a dieci) ed il numero degli studenti per ogni corso, che egli propone pari a quaranta per docente; l'oratore poi suggerisce che il programma quinquennale imposti altresì lo sviluppo della ricerca scientifica nell'università ed il suo coordinamento con l'attività svolta da altri organismi pubblici di ricerca, al fine di realizzare nelle università le basi fondamentali del progresso scientifico.

Il senatore Iannelli formula in termini tecnicamente più corretti il testo della norma che disciplina le scadenze entro cui dovranno essere emessi i pareri, della Regione sul progetto di piano quinquennale di ateneo, e del CIPE sul programma formulato dal CNU (chiede che venga precisato, fra l'altro, che in caso di silenzio degli organi consultati, il loro parere s'intenda favorevole).

Quest'ultimo emendamento è sottoscritto anche dal senatore Codignola.

Il senatore Dinaro, infine, propone che, dal terzo comma dell'articolo in esame, sia eliminato ogni specifico riferimento al rapporto medio ottimale fra numero dei discenti e numero dei docenti.

Nel largo dibattito intervengono, poi, oltre i proponenti degli emendamenti, i se-

natori Sotgiu, Chiariello, Spigaroli, Giardina, Piovano e Franca Falcucci.

Il relatore Bertola invita quindi i senatori Romano ed altri a non insistere sullo emendamento relativo al divieto di finanziamenti a favore delle istituzioni universitarie non statali (da presentare, se mai, in altra sede); mentre, per quanto riguarda il limite numerico massimo di studenti per università, suggerisce agli stessi senatori di adottare la cifra di ventimila. Quanto agli emendamenti dei senatori Codignola, Fortunati e Dinaro concernenti il rapporto numerico fra docenti e studenti, egli fa presente l'opportunità di un accantonamento del tema (dovrà essere riesaminato dopo che le tabelle organiche dei docenti saranno state compilate); si rimette poi al Governo in ordine al secondo emendamento del senatore Fortunati ed all'emendamento del senatore Iannelli.

Il senatore Sotgiu, accogliendo l'invito del relatore, annuncia che i senatori comunisti non insistono sul secondo emendamento, mentre si riservano di ripresentare il primo emendamento in altra sede idonea, nel quadro della riforma; anche i senatori Codignola, Dinaro e Fortunati accolgono l'invito del relatore e non insistono sulle rispettive proposte concernenti il ricordato rapporto numerico, mentre la Commissione conviene di lasciare in sospeso tale punto, a stregua del suggerimento del relatore, e accoglie poi il secondo emendamento del senatore Fortunati e l'emendamento del senatore Iannelli, sui quali il Ministro dichiara di consentire.

La norma è quindi accolta, nel suo insieme, in un nuovo testo. Essa si comporrà di due distinti articoli: nel primo si dispone che, in concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenterà al Parlamento un programma quinquennale di sviluppo delle università, che sarà poi approvato con legge: tale programma, redatto sulla base dei progetti di piano quinquennale di ateneo dianzi previsti, indicherà le università statali da istituire e le libere università da riconoscere, con le spese di competenza dello Stato oc-

correnti nel quinquennio (una apposita voce riguarderà l'edilizia universitaria).

Il programma conterrà altresì indicazioni sulle misure atte a realizzare l'abbassamento del rapporto, differenziato per dipartimenti, tra numero dei discenti e numero degli studenti, e ad individuare per singole sedi universitarie, le dimensioni che ne garantiscano la massima efficienza (qualora il numero medio degli studenti di una università superi il limite di 20 mila nel quinquennio, il programma indicherà i provvedimenti da adottare e i criteri per la loro graduale applicazione).

Detto programma sarà formulato dal Consiglio nazionale universitario e, trasmesso al CIPE dal Ministro della pubblica istruzione, con proprie osservazioni, verrà poi sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nel secondo articolo è stabilito che i pareri richiesti alla Regione per il progetto di piano quinquennale di Ateneo e al CIPE per il programma quinquennale universitario, dovranno essere espressi entro il termine perentorio di novanta giorni: trascorso detto termine, i pareri in questione saranno ritenuti conformi ai predisposti progetti di piano.

La Commissione passa poi ad esaminare l'ultimo degli articoli redatti dal Comitato: attiene ai periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e a quelli di congedo non retribuito.

Dopo alcune osservazioni del senatore Giardina, relativamente alla opportunità di prevedere l'applicazione della norma anche per i docenti in servizio che abbiano superato il 65° anno di età, il senatore Codignola solleva il problema della divisibilità, in due periodi di sei mesi, del congedo retribuito previsto per studi fuori del dipartimento; il senatore Fortunati chiede chiarimenti sulla esclusione di tale beneficio per studi da compiersi presso il dipartimento di appartenenza, ed il senatore Piovano sottolinea la necessità di impedire che l'uso surrettizio del congedo in questione consenta a docenti di tenersi lontani dall'insegnamento per un periodo effettivamente superiore all'anno accademico.

Dopo ampio dibattito (intervengono i senatori Spigaroli, Franca Falcucci, Jannelli, Antonicelli, Renda, Chiariello, Carraro, il relatore Bertola ed il ministro Ferrari-Aggradi) si conviene che le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite (come previsto nel testo del Comitato), dal regolamento ministeriale di attuazione, mentre nella norma in esame si inserirà un emendamento il quale precisi che i periodi di studio potranno essere anche due, ma dovranno restare nell'ambito di un unico anno accademico.

Indi la Commissione accoglie nel suo insieme la norma: dispone che, al docente di ruolo, dopo ogni sette anni di attività continuativa prestata successivamente all'entrata in vigore della riforma, potrà essere consentito, dalla Giunta di ateneo, di svolgere nel corso di un unico anno accademico uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore ai dodici mesi, presso altro dipartimento o istituto italiano o straniero (l'esercizio di tale facoltà sarà disciplinato con regolamento ministeriale, emanato su parere del CNU).

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente potrà ottenere inoltre, con il consenso del Consiglio di dipartimento e della Giunta di ateneo, nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività, di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni: durante detti periodi, non retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente potrà svolgere attività di ricerca nel dipartimento (i periodi considerati non potranno superare complessivamente, nel decennio, 18 mesi).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Si stabilisce infine che il Comitato per la redazione degli articoli si riunirà domani alle ore 10.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 198

Il senatore Spigaroli chiede l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta del

disegno di legge, d'iniziativa del senatore Albanese ed altri, concernente l'immissione in ruolo di insegnanti elementari idonei in concorso speciale riservato.

La seduta termina alle ore 20,10.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

*Presidenza del Presidente
ZANNIER*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioli.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN) » (204), d'iniziativa dei senatori Zannier ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Zannier, dopo aver ricordato che sono stati distribuiti a tutti i componenti della Commissione gli emendamenti concordati fra il relatore Noè ed il Governo, propone che la Commissione svolga oggi un dibattito sulle dichiarazioni rese dal ministro Magrì nella seduta di Commissione del 18 dicembre 1969 e sul merito delle modificazioni proposte al disegno di legge in titolo. Aggiunge che, in considerazione della natura dei sopra menzionati emendamenti — i quali tendono a modificare profondamente la struttura del provvedimento n. 204 — ritiene opportuno che la Commissione, dopo il dibattito odierno, rinvi il seguito dell'esame alla prossima settimana per consentire ai Gruppi politici la possibilità di prendere gli opportuni contatti nella ricerca di un accordo sul problema oggetto del disegno di legge.

Dopo un breve intervento del relatore Noè (il quale precisa di avere aderito alla soluzione proposta dal Governo per la sistema-

zione del personale solo perchè il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica sta elaborando un disegno di legge organico sulla sistemazione di tutto il personale di ricerca), prende la parola il senatore Cavezzali. Gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 204 — afferma l'oratore — costituiscono in realtà un nuovo disegno di legge strutturato in modo completamente diverso e sorretto da una visione totalmente differente. Le modificazioni proposte non sembrano tener conto, prosegue il senatore Cavezzali, delle discussioni sinora svolte in sede di Commissione, nè dei risultati dei contatti presi con i rappresentanti del CNEN nel corso delle indagini conoscitive promosse dal presidente Zannier. L'oratore, dopo aver rilevato che tutto ciò rende estremamente perplessi, svolge numerose critiche agli emendamenti suggeriti per quanto riguarda la struttura dell'Ente, il problema del tempo pieno, i rapporti tra la ricerca pura e la ricerca applicata, e le funzioni ed i compiti del CNEN. Conclude affermando che occorre quanto meno un ulteriore approfondimento per vedere se su taluni punti possa essere raggiunto un accordo tra le varie parti politiche.

Il senatore Rossi osserva che le dichiarazioni fornite dal Ministro e la natura degli emendamenti sottoposti alla Commissione rendono necessario tornare a dibattere le questioni di fondo del settore della ricerca nucleare, al fine di chiarire, senza possibilità di equivoci, le posizioni delle varie parti politiche. L'oratore lamenta quindi il gravissimo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e la situazione di non operatività del CNEN, di fronte alle quali il Governo e la maggioranza, ignorando i problemi di fondo, presentano emendamenti che sono addirittura peggiorativi rispetto alla situazione attuale. Secondo l'oratore, le principali cause dell'attuale situazione sono costituite dalla sudditanza tecnologica del nostro Paese e dalla logica aziendalistica che domina le attività del settore, in contrasto con l'esigenza della creazione di un ente fornito di reali poteri di intervento e di guida. Il senatore Rossi prosegue ricordando l'esiguità del numero dei ricercatori e

degli stanziamenti e le ingenti spese che vengono invece effettuate per l'acquisto all'estero di brevetti; svolge poi numerose osservazioni critiche alle norme suggerite per quanto riguarda i rapporti tra ricerca pura e ricerca applicata, il problema del personale, i rapporti tra CNEN e Università; conclude affermando che il punto fondamentale del provvedimento è quello delle funzioni e dei poteri dell'Ente, la cui azione non deve favorire le grosse concentrazioni economiche, ma deve consentire lo sviluppo di una organica ed autonoma politica nucleare.

Dopo brevi interventi dei senatori Trabucchi, Mammucari, del relatore Noè e del presidente Zannier, il senatore Banfi afferma che è estremamente grave che dopo circa cinque anni di discussione del disegno di legge di riforma del CNEN, vengano presentati emendamenti che ripropongono sostanzialmente il disegno di legge che il Governo aveva inizialmente sostenuto nel 1965 e che aveva successivamente subito numerose modificazioni in seguito ai lavori svolti dalla Commissione industria nella scorsa legislatura.

Di fronte a questa situazione — prosegue l'oratore — non resta che creare nuovamente una Sottocommissione per la rielaborazione di fondo del testo proposto dal Governo, anche se ciò, naturalmente, comporterà ulteriori perdite di tempo, che giustificano lo stato di agitazione e di crisi in cui versa da tempo il CNEN. Dopo aver chiesto al Governo di fornire alla Commissione informazioni circa le iniziative della direzione del personale del CNEN contro funzionari che si sono riuniti in assemblea per protestare contro la lentezza dell'iter legislativo dell'attuale provvedimento, il senatore Banfi prosegue il suo intervento soffermandosi sui problemi della sistemazione del personale, della struttura del Consiglio di amministrazione, del tempo pieno, e dei rapporti tra CNEN e Istituto nazionale di fisica nucleare; afferma infine, per quanto riguarda la questione di fondo posta dall'articolo 2, che occorre scegliere chiaramente tra l'impostazione che vede nel CNEN uno strumento di assistenza allo

sviluppo dell'industria nucleare e l'impostazione con la quale il CNEN diventa l'organismo con cui lo Stato assume in proprio la guida del settore e della politica nucleare. Conclude affermando che gli emendamenti suggeriti non sono accettabili e che sono necessari contatti tra le varie parti politiche per studiare le possibilità di accordo.

Il senatore Trabucchi sottolinea l'opportunità di individuare i punti principali di dissenso per esaminare le possibilità concrete di avvicinamento tra le varie posizioni. Dopo interventi dei senatori Colleoni e Mammucari, il presidente Zannier propone la costituzione di una Sottocommissione che esamini, con il ministro Magrì, gli attuali emendamenti al disegno di legge n. 204 alla ricerca di un accordo tra le varie parti politiche. All'unanimità la Commissione accoglie la proposta del Presidente, il quale avverte, quindi, che la Sottocommissione, costituita dai senatori Mammucari, Cavezzali, Colleoni, Veronesi, Noè e Zannier, si riunirà mercoledì 28 gennaio, alle ore 17.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

*Presidenza del Presidente
CATTANEI*

La seduta ha inizio alle ore 10.

La Commissione assume dichiarazioni informative da parte dei consiglieri comunali di Palermo dott. Guarraci Alberto e avv. Matta Giovanni, già assessore all'urbanistica il primo ed attualmente titolare della stessa carica il secondo.

Gli intervenuti espongono proprie valutazioni sulla situazione urbanistico-amministrativa del Comune di Palermo, con riferimento a possibili interferenze o influenze mafiose e a presunti collegamenti dei recenti

tragici fatti di Viale Lazio con eventuali insufficienze e disfunzioni dell'organizzazione comunale nel settore.

Sull'argomento intervengono, per richiedere dati o chiarimenti, i senatori Varaldo, Bisantis, Lugnano, Cipolla, Simone Gatto, Li Causi e Adamoli e i deputati Vincenzo Gatto, Nicosia, Malagugini, Flamigni e Tuccari.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
ALESSI

La seduta ha inizio alle ore 17.

La Commissione ascolta il teste generale di corpo d'armata Aldo Beolchini.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 19,15).

La Commissione definisce il programma dei futuri lavori.

La seduta termina alle ore 20,10.

AGRICOLTURA (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tanga, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858,

concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 » (1058), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 17

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati SEDATI ed altri. — Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise (1036) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (998).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matri-

monio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BODRATO ed altri. — Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (697) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, concernente la organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea; il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1030).

2. DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

3. MURMURA. — Esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 28, tariffa all. A), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per le anticipazioni di tesoreria agli Enti locali (513).

4. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

5. LIMONI ed altri. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (800).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sulla programmazione economica (180) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1969*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (746).

6. Deputati GIOMO ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi non-

chè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Aumento del Fondo di dotazione del Banco di Sardegna (929).

8. Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini (820).

9. Autorizzazione a vendere a trattativa privata al Comune di Conegliano (Treviso) ed all'Ente chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie in Conegliano due porzioni estese rispettivamente metri quadrati 113.035 e metri quadrati 4.380 circa del compendio immobiliare denominato « ex Caserma Vittorio Veneto » facente parte del patrimonio dello Stato (865).

10. RICCI e TANGA. — Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (462).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (745).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relati-

vamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

5. SALARI. — Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione (813).

6. Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* (761).

7^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria del complesso dei manufatti costituenti il nodo idraulico di Cascina di Lambro, dove il fiume Lambro sottopassa il Canale Martesana (974).

2. Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145 (1002).

3. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle teleco-

municazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1015) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9^a Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

ZANNIER ed altri. — Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN) (204).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

POERIO ed altri. — Aumento del contenuto di succo di arancia nelle bibite analcoliche messe in commercio con il nome di aranciate (496).

II. Discussione del disegno di legge:

PERRINO ed altri. — Percentuale del succo di arancia nelle bibite analcoliche denominate « aranciate » (585).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Deputati GIOMO; CATTANEO, PETRINI Giannina e SIMONACCI. — Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei

settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea; il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1030).

3. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (1006) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati BENOCCI ed altri; BOIARDI ed altri. — Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (1040) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. MAGNO ed altri. — Sospensione delle elezioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante norme per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (984).

2. MANCINI ed altri. — Sospensione delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi direttivi delle casse mutue dei coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1011).

3. DI PRISCO ed altri. — Sospensione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di amministrazione delle casse mutue dei coltivatori diretti come previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1013).

4. MORLINO e RICCI. — Modificazioni alle norme per la elezione degli Organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 (859).

5. FERMARIELLO ed altri. — Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi (357).

6. TROPEANO ed altri. — Modifiche alla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, contenente norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati (640).

7. Deputati NUCCI e POLOTTI. — Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione (136).

2. FERMARIELLO ed altri. — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (354).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. AIMONI ed altri. — Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità (610).

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 10

I. Votazione per la nomina di due Vice-presidenti e di due Segretari.

II. Comunicazioni del Presidente.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 22 gennaio 1970, ore 9,30

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45*